



## IL TRIBUNALE DI SPOLETO

### UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Silvio Magrini Alunno           Presidente
- dott.ssa Sara Trabalza               Giudice rel/est.
- dott. Alberto Cappellini           Giudice

ha emesso il seguente

#### DECRETO

sulla proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, depositata in data 31.01.2023 dalla ELECTROCASA S.A.S. DI PIMPINICCHIO GIUSEPPE & C., con sede legale in Spoleto, Loc. San Giovanni di Baiano, K. Marx n. 23/25 (P.I. 02054110545) in persona del rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dominici ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi, 28, giusta procura in calce al ricorso

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato;

premesso che:

- in data 31.01.2023 la società istante ha proposto ricorso per concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Perugia entro il giorno successivo al deposito, ai sensi dell'art. 25 sexies comma 2 CCII;
- in data 15.02.2023, è stata richiesta dall'esperto nominato, ai sensi dell'art. 17 comma 8 l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, dovendo dunque ritenersi come la medesima decorra, invero, dal deposito della relazione del medesimo esperto, Dott. Paolo Fratini, datata 7.12.2022, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui al citato art. 17;

osservato che:

- la domanda proviene da una società che risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (cfr. art. 33 comma 4 CCII, ritenuto applicabile anche alla presente fattispecie, che prevede la inammissibilità della domanda, tra l'altro, di accesso alla procedura di concordato, laddove proposta da imprenditore cancellato dal registro delle imprese);

- va dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, Cass., SS.UU., 5688/2015) è sita in Spoleto, Comune compreso nel circondario del Tribunale adito, anche ai sensi dell'art. 27 CCII, da più di un anno prima del deposito del ricorso (cfr. art. 28 CCII);
- vanno ritenuti sussistenti i presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato semplificato, reputandosi come - nel silenzio dell'art. 25 (che parla genericamente di imprenditore) e stante il mancato richiamo dell'art. 2 let. d) CCII - alla nuova procedura concordataria semplificata possono fare ricorso, dal punto di vista soggettivo, solo e tutti coloro che possono chiedere la nomina dell'esperto per la composizione negoziata; poiché tale nomina può chiederla qualsiasi "imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza", (art. 12, co. 1 CCII), appare del tutto palese l'idea del legislatore di dare accesso alla nuova procedura a qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, anche soggetto alla liquidazione giudiziale ed alle altre procedure di regolazione della crisi; in tale prospettiva, si osserva come la ricorrente sia un imprenditore commerciale, il cui oggetto sociale consiste nel commercio al dettaglio di prodotti elettrodomestici;
- va inoltre dichiarata la sussistenza del presupposto oggettivo richiesto dall'art. 25 quater CCII ovvero "*le condizioni di squilibrio patrimoniale economico- finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*", alla luce della documentazione allegata in cui trovano riscontro le deduzioni della ricorrente: le cause vengono fatte risalire all'avvento delle vendite on line, alla contrazione dei punti vendita con riduzione alla sola sede legale della società;
- la presente domanda, rientrando tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, è stata approvata (v. verbale ex art. 120 bis, co. 1, redatto dal notaio Dott. Francesco Ansidei Catrano in data 20.02.2023, rep.7.310, racc.4692, da cui risulta la determinazione assunta in via esclusiva dai soci) e sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società in conformità a quanto stabilito dall'art 120 bis comma 1 CCII (nonché dall'art. 125 c.p.c., per quanto concerne la sottoscrizione del difensore, ai sensi dell'art. 40 CCII);
- la produzione della documentazione di cui all'art. 39 CCII risulta regolare e completa, avuto riguardo:
  - a) alle scritture contabili e fiscali obbligatorie, alle dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti alle dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
  - b) alla relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, allo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, alla certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  - c) all'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché all'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Gli elenchi, in particolare,

contengono l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

d) alla relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

- Nella disposizione di cui all'art. 25 sexies CCII, contrariamente a quanto prevedeva l'art. 18 d.l. 118/2021 non risulta il richiamo (operato in precedenza per il tramite del rinvio all'art. 161 secondo comma l.f., lett. a), b), c) e d) alla necessità di indicare il valore dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Esso aveva lo scopo, nell'ordinario concordato, di permettere al ceto creditorio di confrontare l'ipotesi concordataria (che non coinvolge i soci illimitatamente responsabili) con l'alternativa liquidatoria fallimentare (che determina il fallimento per ricaduta anche di detta categoria di soci) sul piano della convenienza, in modo da orientarli nel voto; nel concordato semplificato introdotto dal d.l. 118/2021, la descrizione dell'attivo e del passivo dei soci illimitatamente responsabili ha la finalità di servire ai creditori per valutare l'opportunità di proporre opposizione all'omologazione e al tribunale per il suo giudizio di convenienza, non sussistendo tuttavia il relativo onere tra le produzioni documentali di cui all'art. 39 CCII, richiamato dall'art. 25 sexies CCII co. 1;

- ciononostante, tali informazioni risultano indicate nel ricorso a disposizione del ceto creditorio per la valutazione di competenza, a pag. 13, ove si legge che *“Al fine di fornire l’informativa di cui all’art. 161 lett. d) l.f., giova inoltre precisare quanto segue:*

i) *il socio accomandatario, che non possiede beni mobili registrati, è proprietario delle seguenti quote del diritto di proprietà sui seguenti beni immobili:*

a) *quota di 1/2 del diritto di proprietà su appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 1.310,00 sito in Comune di Spoleto, fraz. San Giovanni di Baiano, distinto al C.T. di detto Comune al fg. 173 part.lla 595 e 601, valore della quota € 5.000,00;*

b) *quota di 1/3 del diritto di proprietà su locale artigianale di complessivi mq 72 sito in Comune di Spoleto, fraz. San Giovanni di Baiano, Via Carl Marx n. 3 distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 172 part.lle 1148, 147 e 99 sub 6, valore della quota € 17.000,00;*

ii) *i creditori particolari del socio illimitatamente responsabile risultano essere i seguenti:*

- *Erario e Inps a titolo di debiti di natura tributaria e contributiva, riferiti alla posizione di socio accomandatario della ricorrente, per € 40.000,00 circa;*

- *residuo mutuo ipotecario concesso da Banca Popolare di Spoleto in data 25/03/2008 di originari € 100.000,00, garantito da ipoteca di primo grado gravante sull'immobile di cui al precedente punto b, debito residuo circa € 40.000,00;*

- *fidejussioni rilasciate in favore degli istituti di credito a garanzie delle linee di credito concesse alla società. Più precisamente:*

➤ *in favore di Banco Desio, in cointestazione con Maurizio Pimpinichio e Giuseppa Scordo, per l'importo di 130.000,00 (importo garantito € 127.655,00);*

➤ *in favore di Banca Intesa, in cointestazione con Maurizio Pimpinichio e Giuseppa Scordo, per l'importo di 267.500,00 (importo garantito € 141.916,00).*

*E' palese, quindi, che i beni personali del socio non sono in grado di assorbire neppure le passività personali che sullo stesso gravano, cosicché nessuna utilità per i creditori deriverebbe dal coinvolgimento dello stesso in una eventuale procedura;*

- la relazione finale dell'esperto Dott. Paolo Fratini, di cui al comma 1 dell'art. 25 sexies CCII contiene la dichiarazione di svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza e quella per cui le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2 lettera b) non sono praticabili;
- è stato ancora acquisito il parere dell'esperto, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte, depositato in data 21.02.2023;

ritenuto, allora ed al riguardo, con precipuo riferimento al giudizio che è chiamato ad esprimere il Tribunale, ai sensi dell'art. 25 sexies comma 3 CCII, relativamente alla "ritualità della proposta" formulata, richiamandosi i primi autorevoli commentatori della disposizione in esame, come lo stesso debba prendere le mosse dalla valutazione da esprimere in sede di concordato fallimentare ex art. 125 l.f.;

ritenuto allora che per dar corso alla procedura, il Tribunale debba eseguire due operazioni: valutare la ritualità della proposta ed acquisire la relazione finale dell'esperto - che contiene anche il suo giudizio sulla correttezza dello svolgimento delle trattative nella fase negoziale – oltre che il parere dello stesso esperto sui presumibili risultati della liquidazione;

ritenuto, conseguentemente, come il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere nella fase iniziale sia solo formale e teso a verificare che la relazione dell'esperto contenga il giudizio, positivo o negativo, sulla buona fede e correttezza del comportamento del debitore nella fase della composizione negoziata e che il parere includa un giudizio, qualunque ne sia l'esito, sui risultati della liquidazione;

rilevato, nello specifico, come l'esperto nominato abbia dichiarato di ritenere plausibili i risultati della liquidazione previsti nella proposta, sia pure con le rettifiche di valore apportate nel parere del 21.02.2023;

ritenuto, in definitiva, come il Tribunale debba valutare la correttezza del percorso relativo alla presentazione della domanda (presenza della documentazione richiesta, della relazione finale e del parere positivo dell'esperto, presentazione del ricorso nel termine di legge, competenza del tribunale adito, legittimazione del proponente, ecc.) per procedere alla nomina dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c. ed alla fissazione della data dell'udienza di omologa, salvo che non rilevi, ab origine, la sussistenza di una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi che poi dovranno essere oggetto del giudizio di omologa, con esclusione di ogni valutazione di merito della relazione finale dell'esperto;

circoscritto, dunque, il sindacato sulla "ritualità della proposta" a quanto sopra evidenziato;

evidenziato, quanto alla proposta di concordato, come:

- la ricorrente, conformemente al dettato dell'art. 25 sexies CCII proponga un concordato puramente liquidatorio, prevedendo l'integrale cessione a terzi dei beni senza contemplare una continuazione dell'attività imprenditoriale, neppure parziale, in capo alla proponente o a soggetti cessionari; ciò, in

linea con la specifica previsione dell'art. 25 sexies co. 1 CCII, che consente di proporre ai creditori, unicamente, "un concordato per cessione dei beni";

- il patrimonio della società indicato in proposta consiste, nella complessiva somma di euro 93.465,24 (di cui euro 56.800,00 pari al valore prudenzialmente stimato in relazione all'unico cespite di proprietà, sito in Comune di Spoleto, San Giovanni di Baiano, e per i restanti importi dal valore derivante da liquidità), alla quale si va ad aggiungere l'ulteriore importo, oscillante tra un minimo di euro 212.544,31 ed euro 325.344,41 derivante dallo stimato surplus che si ricaverà dalla liquidazione del patrimonio della società P.M.G. s.r.l., riconducibile alla medesima compagine societaria della ricorrente, la quale ha costituito sul proprio patrimonio immobiliare - il cui valore di realizzo è stimato in una forbice che oscilla tra euro 1.047.200,00 ed euro 1.160.000 - un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. con atto a rogito Notaio Ansidei di Catrano di Perugia, così da destinare i beni siti nel Comune di Spoleto ed ivi descritti, al soddisfacimento dei creditori della procedura presente, con riferimento alla società Electrocasa s.a.s., dopo l'estinzione di tutte le passività sussistenti in capo alla stessa costituente, la quale pure ha fatto accesso alla procedura di concordato semplificato nel parallelo procedimento n. 2/2023;
- il passivo complessivamente stimato è pari ad euro 635.015,08, sintetizzato nella tabella 2 riportata a pag. 12 del ricorso;
- la proposta prevede l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati e dei chirografari, in una misura compresa tra un minimo del 13,56% ed un massimo di 37,66%, precisandosi come il creditore ipotecario DIESEL s.r.l. verrà pagato nei limiti di quanto ricavato dalla vendita del bene immobile di proprietà della ricorrente, al netto delle spese prededucibili per la quota di competenza della massa immobiliare (stimate in euro 45.918,76); non è prevista la suddivisione dei creditori in classi, conformemente alla facoltà concessa dall'art. 25 sexies comma 1 CCII (anche considerandosi come il presente concordato non prevede l'espressione di voto da parte dei creditori);
- nello specifico, giova riportare la proposta, così come articolata nei diversi scenari conseguenti ai possibili diversi esiti della liquidazione, prevista alle pagine 15-16-17-18 e 19 del ricorso:

*4.1 Orbene, assumendo come riferimento i valori della tabella che precede, la proposta formulata da ELECTROCASA S.a.s. ai propri creditori consente l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari in una misura compresa tra un minimo del 13,56 % ed un massimo del 37,66%; ciò fermo il pagamento del creditore ipotecario nei limiti di quanto ricavato dalla vendita del bene immobile, al netto delle spese prededucibili per la quota di competenza della massa immobiliare (TABELLA 3).*

<b>TABELLA 3</b>		
	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>
<i>Totale attivo ELECTROCASA</i>	93.465,24	93.465,24

<i>Residuo attivo PMG</i>	212.544,4 1	325.344,4 1
<b><i>Totale attivo</i></b>	<b>306.009,6 5</b>	<b>418.809,6 5</b>
<i>Esperto composizione negoziata</i>	8.320,00	8.320,00
<i>Consulenti società</i>	35.880,00	35.880,00
<i>Ausiliario Tribunale</i>	10.400,00	10.400,00
<i>Perito immobili</i>	1.560,00	1.560,00
<i>Liquidatore</i>	10.400,00	10.400,00
<i>IMU</i>	2.000,00	2.000,00
<i>Spese gestione società</i>	7.000,00	7.000,00
<b><i>Totale spese prededucibili</i></b>	<b>75.560,00</b>	<b>75.560,00</b>
<i>Ipotecari (DISEL)</i>	10.881,24	10.881,24
<i>2751bis1</i>	29.409,57	29.409,57
<i>2753</i>	17.006,93	17.006,93
<i>2752</i>	109.712,2 2	109.712,2 2
<b><i>Sub-totale</i></b>	<b>167.009,9 6</b>	<b>167.009,9 6</b>
<i>Residuo per chirografi</i>	<b>63.439,69</b>	<b>176.239,6 9</b>

<i>Chirografi totali</i>	751.466,1 3	
<i>Chirografi pagati da PMG</i>	283.461,0 1	
<b><i>Chirografi residui</i></b>	<b>468.005,1 2</b>	<b>468.005,1 2</b>
<b><i>% soddisfazione chirografi</i></b>	<b>13,56%</b>	<b>37,66%</b>

Chiarito ciò, la proposta formulata ed il piano sotteso alla presentazione della presente domanda di concordato si basa sulla cessione dei beni ai creditori, cosicché la percentuale di soddisfazione sopra indicata costituisce una mera previsione di quanto potrà essere attribuito a tutti i creditori in attuazione di un Piano liquidatorio.

4.2 In particolare, l'attivo derivante dalla liquidazione del patrimonio di ELECTROCASA, stimato in complessivi euro 93.465,24, sarà utilizzato per il pagamento delle spese e dei creditori nei termini che seguono (**TABELLA 4**):

<b>TABELLA 4</b>		
	<b>Importo</b>	<b>%</b>
<i>Attivo mobiliare</i>	36.665,24	39,23%
<i>Attivo immobiliare</i>	56.800,00	60,77%
<b><i>Totale attivo</i></b>	<b>93.465,24</b>	<b>100,00 %</b>

<i>Spese procedura</i>	75.560,00
<i>di cui</i>	
<i>a carico massa immobiliare</i>	45.918,76
<i>a carico massa mobiliare</i>	29.641,24

<i>Credito ipotecario DISEL</i>	158.443,5 6
<i>Attivo immobiliare</i>	56.800,00
<i>Dedotte</i>	
<i>spese direttamente afferenti</i>	-
<i>% spese generali</i>	45.918,76
<b><i>Riparto netto DISEL</i></b>	<b>10.881,24</b>

<i>Attivo mobiliare</i>	36.665,24
<i>Dedotte</i>	
<i>% spese generali</i>	- 29.641,24
<i>Residuo</i>	7.024,00
<b><i>2751-bis1</i></b>	<b>29.409,57</b>
<i>pagato per euro</i>	7.024,00
<i>Incapiente per euro</i>	22.385,57

4.3 Fermo quanto precede, atteso che le somme che saranno erogate da P.M.G. costituiscono a tutti gli effetti finanza terza e possono essere, dunque, liberamente destinate, la Proposta prevede che le prime somme (euro 11.795,94) che perverranno saranno così destinate:

- quanto ad euro 4.411,44, al pagamento nella misura del 15% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1 c.c., pari ad € 29.409,57;
- quanto ad euro 510,21, al pagamento nella misura del 3% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2753 c.c., pari ad euro 17.006,93;
- quanto ad euro 2.194,24, al pagamento nella misura del 2% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c., pari ad € 109.712,22;

- quanto ad euro 4.680,05, al pagamento nella misura dell'1% dei crediti chirografari, pari ad € 468.005,12 (è palese che l'afflusso di risorse da P.M.G. implica l'avvenuta estinzione delle passività dalla stessa garantite), così da assicurare, nel rispetto delle prescrizioni di legge, l'attribuzione di una utilità in favore di tutti i creditori. A tale proposito si confronti anche quanto previsto per i creditori chirografari garantiti da P.M.G. nel successivo punto 4.9.

Quanto precede può essere sintetizzato attraverso la tabella che segue (**TABELLA 5**):

<b>TABELLA 5</b>			
<b>Passivo residuo</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Riparto</b>
<b>2751-bis1</b>	29.409,57	15 %	4.411,44
<b>2753</b>	17.006,93	3%	510,21
<b>2752</b>	109.712,2 2	2%	2.194,24
<b>Chirografi</b>	468.005,1 2	1%	4.680,05
<b>Totale</b>	<b>624.133,8</b> <b>4</b>		<b>11.795,9</b> <b>4</b>

4.4 Tutte le ulteriori somme che verranno erogate da P.M.G. verranno, invece, impiegate nel rispetto dell'ordine dei privilegi, andando così a soddisfare - fino ad esaurimento delle disponibilità e dei crediti- dapprima i crediti ex art. 2751- bis, n.1 c.c., poi i crediti ex art. 2753 c.c., quindi i crediti ex art. 2752 e - da ultimo - i crediti chirografari.

Quanto precede può schematicamente essere riepilogato attraverso la tabella che segue (**TABELLA 6**):

<b>TABELLA 6</b>					
		<b>RIPARTO</b>			
	<b>Im por to</b>	<b>MI N</b>	<b>%</b>	<b>M AX</b>	<b>%</b>
<b>27</b>			6		6
<b>51-</b>	29.	17.	1 ,	17.	1 ,

<b>bis</b>	409	974	1	974	1
<b>1</b>	,57	,13	2	,13	2
			%		%
			9		9
			7		7
<b>27</b>	17.	16.	,	16.	,
<b>53</b>	006	496	0	496	0
	,93	,73	0	,73	0
			%		%
			9		9
			8		8
<b>27</b>	109	107	,	107	,
<b>52</b>	.71	.51	0	.51	0
	2,2	7,9	0	7,9	0
	2	7	0	7	0
			%		%
<b>Ch</b>			<b>1</b>		<b>3</b>
<b>iro</b>	468		<b>2</b>	171	<b>6</b>
<b>gra</b>	.00	58.	,	.55	,
<b>fi</b>	5,1	759	<b>5</b>	9,6	<b>6</b>
	2	,64	<b>6</b>	4	<b>6</b>
			%		%
<b>Tot</b>	<b>624</b>	<b>200</b>		<b>313</b>	
<b>ale</b>	<b>.13</b>	<b>.74</b>		<b>.54</b>	
	<b>3,8</b>	<b>8,4</b>		<b>8,4</b>	
	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	

4.5 Complessivamente, quindi, nel duplice scenario ipotizzato, le somme complessivamente attribuite ai creditori rimasti non soddisfatti mediante il ricavato del realizzo del patrimonio proprio di ELECTROCASA S.a.s. saranno le seguenti (TABELLA 7):

<b>TABELLA 7</b>					
		<b>RIPARTO</b>			
	<b>Im</b>	<b>MI</b>	<b>%</b>	<b>M</b>	<b>%</b>
	<b>por</b>	<b>N</b>		<b>AX</b>	
	<b>to</b>				

<b>27 51 - bis 1</b>	29. 40 9,5 7	29. 40 9,5 7	1 0 0 0 0 %	29. 40 9,5 7	1 0 0 0 0 %
<b>27 53</b>	17. 00 6,9 3	17. 00 6,9 3	1 0 0 0 0 %	17. 00 6,9 3	1 0 0 0 0 %
<b>27 52</b>	10 9.7 12, 22	10 9.7 12, 22	1 0 0 0 0 %	10 9.7 12, 22	1 0 0 0 0 %
<b>Ch iro gr afi</b>	46 8.0 05, 12	63. 43 9,6 9	1 3, 5 6 %	17 6.2 39, 69	3 7, 6 6 %
<b>To tal e</b>	62 4.1 33, 84	21 9.5 68, 41		33 2.3 68, 41	

4.6 Per la denegata ipotesi in cui l'attivo di P.M.G. non dovesse consentire l'attribuzione di alcuna somma di denaro, l'Avvocato Simona Pimpinicchio si è obbligata (all. 11) ad apportare la somma di € 11.795,94 - occorrente per l'effettuazione dei pagamenti di cui al superiore punto 4.3 - entro 15 giorni dalla richiesta all'uopo formulata dal Liquidatore che sarà nominato.

4.7 Laddove la liquidazione del patrimonio di P.M.G. non dovesse consentire il totale pagamento delle passività chirografarie dalla stessa garantite (anche in via ipotecaria), l'Avvocato Simona Pimpinicchio si è obbligata (cfr. all. 11) ad apportare una ulteriore somma che consenta il

*pagamento anche di detti creditori nella misura dell'1%, apporto fino a concorrenza dell'importo di € 2.834,61.*

- allo stato, la proposta è da ritenersi conforme alla previsione dell'art. 25 sexies CCII e, dunque, rituale, in quanto prevede di realizzare, mediante la liquidazione dell'intero attivo (in conformità, tra l'altro, con il principio enunciato dall'art. 2740 c.c. secondo cui i creditori devono potersi soddisfare sull'intero patrimonio del debitore: v. Cass. 6022/2014), il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e una soddisfazione percentuale dei creditori chirografari (non essendo previsto, per i creditori chirografari, una soglia minima di soddisfacimento, diversamente da quanto prevede l'art. 87 CCII);
- posto, tuttavia, quanto esposto in premessa e sui limiti del sindacato quivi esprimibile, dovendosi verificare unicamente la ritualità della proposta avanzata, riserva il Tribunale, ai fini del giudizio da esprimere ai sensi del comma 5 dell'art. 25 sexies CCII, l'effettiva verifica del rispetto delle cause legittime di prelazione, avuto riguardo, in particolare: a quanto si legge a pag. 16 del ricorso (ed in ragione della originaria incapacienza dell'attivo patrimoniale della ricorrente a far fronte all'integrale pagamento dei privilegiati); a quanto si legge a pag. 17 del ricorso, avuto riguardo al surplus derivante dalla liquidazione dei beni immobili della P.M.G. ed alla possibilità di sua libera destinazione al pagamento percentuale dei vari creditori, in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. (con previsione di pagamento, contenuta a pag. 17, in deroga alla regola della priorità assoluta); a quanto si legge, infine, a pag. 18 e 19 della medesima proposta per l'ipotesi di mancata capienza dell'attivo derivante dalla liquidazione della P.M.G., laddove – in forza della previsione di pagamento da parte del terzo, Avv. Simona Pimpinichio – non risulterebbe comunque il soddisfacimento integrale dei privilegiati e la percentuale dell'1% dei creditori chirografari;

ritenuto, quanto al piano di liquidazione (non essendo prevista, allo stato attuale, ai sensi del citato art. 25 sexies CCII, la specifica previsione dei tempi di realizzo) come la società proponente preveda comunque di adempiere alla proposta procedendo alla liquidazione entro il 30.06.2026. Nello specifico, si legge nel ricorso che si *"prevede la completa liquidazione dell'attivo immobiliare, secondo le modalità e la tempistica di seguito illustrate, con un realizzo di euro 93.465,24, oltre al realizzo della modestissima liquidità esistente pari ad euro 20.665,24 e al realizzo di un credito di euro 16.000,00.*

*Più precisamente, si tratta di alienare un unico bene immobile ad uso abitativo, della superficie catastale di mq. 71, ubicato in Spoleto, Via Karl Marx, stimato dall'Arch. Marco Cintioli in complessivi euro 71.000,00, individuando modalità di vendita che non determinino un deprezzamento del valore di realizzo.*

*Per il primo anno successivo all'auspicata omologa, la società intende ricercare - con l'ausilio di agenzie immobiliari già incaricate - soggetti interessati all'acquisto al valore di stima, attraverso un percorso che assicuri, da un lato, la massima tutela negoziale per i potenziali acquirenti e, dall'altro, la miglior soddisfazione dei creditori mediante l'interpello del mercato tramite procedura competitiva, percorso così articolato:*

- 1) *stipulazione con il promissario acquirente, il quale abbia formulato proposta di acquisto che preveda un corrispettivo non inferiore al valore di stima di contratto preliminare di vendita dell'immobile sospensivamente condizionato a procedura competitiva e quindi alla mancata formulazione da parte di terzi interessati di offerte migliorative da stimolare con invito all'acquisto sottoposto ad idonea pubblicità e da subordinare al versamento di cauzione non inferiore all'acconto versato dal promissario acquirente;*
- 2) *procedura competitiva consistente nella pubblicazione di invito all'acquisto contenente le condizioni di vendita e, in caso di formulazione di proposte migliorative, nello svolgimento avanti a Notaio di gara tra il promissario acquirente ed i proponenti;*
- 3) *aggiudicazione provvisoria al promissario acquirente (in caso di avveramento della condizione sospensiva) o al miglior offerente all'esito della gara;*
- 4) *stipulazione del contratto definitivo di vendita con versamento diretto del prezzo nel conto della procedura e, all'esito dell'adempimento, emissione su richiesta della istante, da parte del Giudice Delegato, di Decreto di cancellazione dei gravami ai sensi dell'art. 108 L.F.*

*Decorso il primo anno dall'omologa, la vendita potrà avvenire anche mediante esperimenti di procedure competitive, a cura del Liquidatore, con ribasso dei prezzi di vendita nella misura del 10% durante il secondo anno e di un ulteriore 10% durante il terzo ed ultimo anno di durata del Piano.*

*Sulla base delle ipotesi formulate, quindi, dalla liquidazione dell'immobile di proprietà della società ricorrente potrà essere ricavata una somma compresa tra un minimo di euro 56.800,00 (laddove lo stesso fosse venduto durante il terzo ed ultimo anno di durata del Piano) ed un massimo di euro 71.000,00 (laddove l'immobile fosse invece venduto nel primo anno, nel rispetto dei valori di perizia).*

*Tuttavia, la ricorrente, in ossequio al principio di prudenza che ispira la presente proposta, ha sviluppato i conteggi e le relative percentuali di soddisfazione per i creditori sull'ipotesi peggiore (vendita al terzo anno di Piano ad un prezzo ribassato del 20% rispetto al valore di stima); va da sé che nella auspicata ipotesi in cui l'immobile dovesse essere venduto a condizioni migliori, ciò comporterebbe –fermo l'integrale pagamento delle spese di procedura, degli oneri prededucibili e dei creditori privilegiati - un (seppur modesto) incremento della percentuale di soddisfazione offerta ai creditori chirografari”.*

P.Q.M.

Visto l'art. 25 sexies CCII

#### NOMINA

Ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, la Dott.ssa Alessandra Restucci la quale dovrà far pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione, chiarendosi come allo stesso ausiliario si applichino le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

ASSEGNA

Termine al medesimo ausiliario, per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 sexies CCII sino al **20 aprile 2023**, specificando come lo stesso parere dovrà incentrarsi su di una valutazione relativa ai dati aziendali, al contenuto della proposta, al rispetto delle cause legittime di prelazione (stante altresì, quanto sopra evidenziato), alla fattibilità del piano, intesa come la sua non manifesta inattitudine ad assicurare a ciascun creditore una utilità (intesa anche in senso economico e non solamente monetario) e con la precisazione per cui, a dover essere accertata negativamente è la non ricorrenza dell'evidenza attuale ed immediata, non già prognostica, del piano, a realizzare la causa del concordato; il parere dovrà poi incentrarsi sulla verifica dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (richiedendosi il raggiungimento di un risultato minimo di equivalenza tra la proposta in esame e la liquidazione giudiziale e non già la massima soddisfazione del ceto creditorio, astrattamente possibile) - utilizzando anche, ai fini del predetto giudizio, viste le informazioni offerte dalla ricorrente, quanto si legge a pag. 13, in relazione ai beni utilmente aggredibili in relazione al socio accomandatario; il parere dovrà ancora estendersi all'annoverabilità o meno di quanto messo a disposizione dal terzo (vista la peculiarità della proposta), al concetto di finanza esterna liberamente destinabile ai creditori, in deroga al principio di cui all'art. 2740 e 2741 c.c. e su quant'altro ritenuto rilevante ai fini del giudizio che il Tribunale sarà chiamato ad esprimere ai sensi del comma 5 dell'art. 25 sexies CCII

#### ORDINA

che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario ed alla relazione finale ed al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione

#### FISSA

per l'omologazione l'udienza del **15.06.2023 ore 12,00** (dandosi atto che tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni).

#### AVVISA

i creditori e qualsiasi interessato che gli stessi possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

#### DA' ATTO

Che all'ausiliario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 106, 117, 118, 119, 324 e 351 CCII, sostituendo la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'ausiliario.

Spoletto, 27.02.2023

Il Giudice del.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno